

Bolzano, li 21 ottobre 2014
Affidato alla spedizione il 22/10/2014

CONTOR INFORMA 07 / 2014

Anno 2014

Beni ai soci / finanziamenti.....	1	Novità in vista per il 2015	2
Commercio per corrispondenza e elettronico: limiti per l'IVA.....	1	Notizie in Breve	3
		Tremonti Quater	4

BENI AI SOCI / FINANZIAMENTI

Ha utilizzato nel 2013 beni dell'impresa per scopi privati? Ha conferito nel 2013 risorse finanziarie in ditta?

Deve essere comunicato al Fisco l'utilizzo privato nel corso dell'anno 2013 di beni dell'impresa in mancanza di corrispettivo " a valore di mercato"; inoltre anche finanziamenti e conferimenti nelle casse aziendali da parte di soci o dei familiari del titolare dell'impresa individuale devono essere comunicati (vedi anche **CONTOR INFORMA 07-2013**). Adesso tocca all'anno 2013, la scadenza della comunicazione è stata fissata al giorno 30 ottobre 2014.

L'omessa comunicazione, scoperta dai verificatori nel corso di una verifica in ditta, è sanzionata con un importo da EUR 206,58 fino ad EUR 5.164,57. Alla prima occasione di controllo sarà irrogata probabilmente la sanzione minima, sempreché l'omissione venga scoperta.

Qualora vi siano casi da comunicare e Lei intenda conferire a noi l'incarico di effettuare la comunicazione, necessitiamo del conferimento dell'incarico entro e non oltre il prossimo lunedì 27 ottobre ore 17.00. Il compenso richiesto per questo nuovo adempimento è pari a € 100,00 oltre ad Iva.

Qualora così non fosse, considereremo che vi provvederete, se dovuto, direttamente.

I nostri clienti, dove teniamo la contabilità in casa e dove supponiamo che ci siano circostanze di fatto da comunicare, riceveranno una circolare più dettagliata con i numeri da comunicare.

COMMERCIO PER CORRISPONDENZA E ELETTRONICO: LIMITI PER L'IVA

Ogni impresa italiana può vendere per corrispondenza (online, telefono, catalogo, etc.) a persone private residenti all'estero addebitando IVA italiana, ma solo entro certi limiti di volume d'affari per anno e per paese.

Una volta raggiunto il limite annuale in un paese l'impresa è obbligata a identificarsi ai fini IVA nello stato estero per poter versare l'IVA in vigore nel paese dell'acquirente.

Questo può avvenire tramite identificazione diretta nel paese estero (cioè mediante apertura di una partita IVA all'estero), o tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Facciamo un esempio: Un'impresa italiana vende online nel 2014 merce per un valore totale di 36.000€ (al netto dell'IVA) a persone private residenti in Austria. In Austria vale il limite di 35.000€. L'impresa ha quindi superato il limite di soli 1.000€.

Non può quindi più emettere semplicemente uno scontrino o una fattura con IVA italiana, ma è obbligata ad emettere un documento con IVA austriaca. Questo è solamente possibile tramite una partita IVA austriaca o mediante la nomina di un rappresentante fiscale in Austria.

Nel caso esaminato, a fronte di un volume d'affari di poco superiore a quello massimo consentito, ci si

ritrovrebbe a sostenere degli ingenti costi gestionali, è consigliabile quindi monitorare attentamente il superamento o meno delle diverse soglie nei vari paesi.

I limiti di volume d'affare per anno variano da paese a paese. Queste sono i limiti attuali:

PAESE	LIMITE VOL. AFF. PER ANNO	Limite in €
Austria	35.000 EUR	
Belgio	35.000 EUR	
Bulgaria	70.000 BGN	35.791 EUR
Cipro	35.000 EUR	
Croazia	270.000 HKR	36.293 EUR
Danimarca	280.000 DKK	37.508 EUR
Estonia	35.000 EUR	
Finlandia	35.000 EUR	
Francia	100.000 EUR	
Germania	100.000 EUR	
Grecia	35.000 EUR	
Irlanda	35.000 EUR	
Italia	35.000 EUR	
Lettonia	35.000 EUR	
Lituania	125.000 LTL	36.203 EUR
Lussemburgo	100.000 EUR	
Malta	35.000 EUR	
Paesi Bassi	100.000 EUR	
Polonia	160.000 PLN	38.307 EUR
Portogallo	35.000 EUR	
Regno Unito	70.000 GBP	84.541 EUR
Rep. Ceca	1.140.000 CZK	46.570 EUR
Romania	118.000 RON	26.419 EUR
Slovacchia	35.000 EUR	
Slovenia	35.000 EUR	
Spagna	35.000 EUR	
Svezia	320.000 SEK	35.935 EUR
Ungheria	35.000 EUR	

NOVITÀ IN VISTA PER IL 2015

Di solito è sconsigliato commentare in anticipo la riforma del diritto del lavoro e la legge di stabilità per l'anno venturo. Per questo le righe sottostanti sono da prendere con le pinze.

Al momento attuale i temi e le modifiche proposte sono le seguenti, la conversione definitiva da parte del Parlamento (per quanto riguarda la legge di stabilità) e la trasposizione della Legge delega da parte del Governo (per quanto riguarda la riforma del diritto del lavoro) sicuramente varieranno in parte o integralmente quanto riportato qui di seguito.

- Le detrazioni d'imposta per **ristrutturazione energetica** del 65% verranno prorogate alle stesse condizioni fino alla fine del 2015
- Le detrazioni di imposta per **ristrutturazione in generale del 50%** (limite di EUR 96.000 per singola unità abitativa) ed il bonus mobili (fino a 10.000) verranno prorogati alle stesse condizioni fino alla fine del 2015
- Tempi più lunghi per **ravvedimenti** di dichiarazioni e versamenti omessi
- No **IRAP** sul costo del personale

- Restyling dei **regimi di vantaggio** (cd. “minimo”) e delle “nuove iniziative produttive”
- **TFR in busta paga** (volontario) anziché a fine rapporto
- Innalzamento **tassazione fondi pensione** integrativa (dal 11,5% al 20%)
- Bonus di EUR 80,00/mese per le **neo-mamme**, fino a un reddito annuale di EUR 90.000
- Parziale abolizione **dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori** (“licenziamento illegittimo”) per le nuove assunzioni
- **Riqualificazione** dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
- Allargamento degli **ammortizzatori sociali** (ASPI) anche al lavoro coordinato e continuativo
- Possibilità di **declassamento** di lavoratori in fasi di crisi aziendale

In una delle prossime circolari affronteremo questi temi, a iter legislativo concluso.

NOTIZIE IN BREVE

Il modello CUD diventa CU (Certificazione Unica): dal 2015 la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente (CUD) verrà sostituita dal nuovo modello di certificazione unica. Nella nuova certificazione saranno inserite anche le informazioni riguardanti i compensi erogati ai professionisti, agenti etc. e le relative ritenute operate. Nella nuova certificazione verranno inoltre integrate le informazioni relative ai carichi di famiglia. La nuova certificazione dovrà essere elaborata entro il 28 Febbraio di ogni anno. Entro il 9 Marzo (stante che il 7 Marzo è un Sabato), i dati dovranno essere inoltrati telematicamente all’agenzia delle entrate. Mediante questa nuova comunicazione dovrebbe essere possibile per l’amministrazione finanziaria predisporre il cosiddetto „730 precompilato“. La dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) rimane tuttavia ancora in vigore e dovrà quindi essere predisposta in ogni caso.

Tasse di successione e donazione: negli ultimi tempi é stato più volte paventato dalla stampa lo spauracchio dell’aumento delle tasse di successione e di donazione. Il ministero delle finanze continua tuttavia a ribadire che nessuna manovra sia attualmente in programma. Le rassicurazioni del ministero lasciano purtroppo il tempo che trovano, stante che in passato in più occasioni sono poi state smentite dai fatti.

Le attuali aliquote del 4%, 6% e 8%, potrebbero quindi essere rispettivamente innalzate al 5%, 8% e al 10%. Al contempo la franchigia entro la quale le imposte non sono dovute potrebbe ridursi da 1.000.000€ attualmente previsto per coniuge e parenti in linea retta a 300.000€ e la franchigia per i fratelli dagli attuali 100.000€ a 50.000€.

Resta chiaro che la donazione non dovrebbe essere fatta per ragioni solamente fiscali. Si deve inoltre tenere a mente che le violazioni delle quote di legittima degli eredi possono essere contestate anche in seguito dell’apertura della successione. Se tuttavia Lei fosse già intenzionato a fare una donazione questo potrebbe essere il momento giusto per realizzarla. Tenga presente che nel mese di dicembre i Notai tendono ad essere congestionati e difficilmente si potrà ricevere un appuntamento dell’ultima ora.

Detraibilità dell’IVA sui regali: l’iva sugli acquisti di beni destinati ad essere regalati è ora pienamente detraibile, nel caso di acquisti per un importo unitario complessivo di 50€ (anziché i 25,82€ precedentemente previsti dalla normativa). L’innalzamento del limite vale anche per le prestazioni gratuite di servizi.

Comunicazione alla Motorizzazione e iscrizione al PRA: dal 3 Novembre 2014 dovrà essere indicato sul libretto degli autoveicoli immatricolati, l’eventuale utilizzatore abituale del veicolo stesso, qualora il veicolo sia messo a disposizione dell’utilizzatore, diverso dal proprietario, per un periodo superiore ai 30 giorni. La previsione non deriva direttamente da una disposizione fiscale, ma ovviamente potrebbe avere delle implicazioni anche in questo settore. La finalità dovrebbe essere quella di individuare più rapidamente l’eventuale trasgressore delle norme stradali, nonché di accertare con più precisione le responsabilità in caso di incidenti. L’iscrizione sarà quindi necessaria in caso di noleggi a lungo termine o leasing, nonché a titolo esemplificativo per le autovetture date in uso ai dipendenti per finalità promiscue o private. La comunicazione spetterebbe all’utilizzatore del veicolo, tuttavia nulla vieta al proprietario del veicolo stesso di effettuarla in nome e per conto dell’utilizzatore. I famigliari conviventi (risultanti dallo stato di famiglia) non devono essere comunicati. Le nuove regole riguardano solamente i noleggi, i comodati, etc. conclusi a partire dal 3 Novembre 2014. Nella pratica, la novità deve essere tuttavia estesa anche a tutte le autovetture concesse in uso ai dipendenti a quella data. Le comunicazioni e le relative iscrizioni possono essere direttamente effettuate presso la motorizzazione civile, o per mezzo delle agenzie che predispongono le “pratiche auto”. L’iscrizione deve essere effettuata entro 30

giorni. In caso di mancata iscrizione può essere comminata una sanzione di 705€ ed imposto il ritiro della carta di circolazione.

TREMONTI QUATER

Il decreto competitività pubblicato nel corso di questa estate ha previsto la reintroduzione di un incentivo all'acquisto di nuovi beni d'impresa con caratteristiche simili agli incentivi „Tremonti“ del passato. Oggetto dell'agevolazione sono i beni quali impianti produttivi, attrezzature e strumenti inclusi nella Tabella Ateco, gruppo 28.


A differenza delle precedenti edizioni della „Tremonti“, é previsto un credito d'imposta del 15% e non una riduzione della base imponibile (in passato pari al 50% dell'investimento). Il bonus va calcolato secondo le seguenti linee guida: si devono confrontare gli investimenti agevolabili con la media di investimenti di egual natura effettuati nel corso degli ultimi cinque anni, escludendo l'anno nel quale erano stati effettuati gli investimenti maggiori. La differenza tra questi due importi costituisce la base sui calcolare il credito d'imposta del 15%. Beni con un prezzo d'acquisto o con un costo di produzione inferiore a 10.000€ non potranno essere agevolati.

L'agevolazione spetta esclusivamente a quei beni acquistati nel periodo che intercorre tra il 25 Giugno 2014 e il 30 Giugno 2015. Si tratta di beni autonomi come di parti rilevanti di macchinari esistenti (ad esempio motori, pompe, etc.).

I beni devono essere nuovi e mai impiegati da nessuno. Unica eccezione è rappresentata dal caso che fossero già stati utilizzati per scopi strettamente espositivi. L'acquisto può essere effettuato sia rivolgendosi ad un venditore o produttore italiano che ad uno estero.

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch